



IRPEF

Le *aliquote* e gli *scaglioni* Irpef del 2013 sono identici a quelli del 2012. A seguire lo schema della ritenuta *Irpef 2013* in ragione degli scaglioni di reddito percepito.

Scaglioni reddito 2013	Aliquota	Irpef lordo 2013
da 0 a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Riduzione aliquote Irpef 2013

Purtroppo è stata annullata la *riduzione* di un punto percentuale delle aliquote dei primi due scaglioni Irpef inizialmente prevista nella *legge di stabilità 2013* redatta dal *governo Monti* nell'ottobre del 2012.

Dunque anche nel 2013 tutto resta uguale agli anni scorsi e si dovrà attendere gli anni a venire per l'agognata *riduzione della pressione fiscale* sui redditi dei contribuenti italiani.

Cos'è l'Irpef?

L'Irpef è l'acronimo di *(I)mposta sui (R)edditì delle (PE)rsona (F)isiche* ed è il tributo statale più importante dell'ordinamento fiscale italiano.

L'Irpef è una *tassa progressiva* la cui percentuale (aliquota) di prelievo aumenta all'aumentare dei redditi percepiti in base alle cinque *fasce reddituali* denominate scaglioni.

L'Irpef è disciplinata dal *Testo Unico delle Imposte dirette* (cosiddetto *T.U.I.R.*) ossia il Dpr 917/1986. Dal 1 gennaio 2004 l'Irpef è stata sostituita dall'*Ire* (Imposta sul Reddito) sebbene nell'uso comune si continui ad utilizzare l'acronimo Irpef.

Quali sono i redditi soggetti all'Irpef?

I redditi che sottoposti al *prelievo Irpef* sono le *entrate personali* derivanti da:

- *attività di lavoro dipendente*
- *attività di lavoro autonomo e d'impresa*
- *pensioni, assegni di mantenimento e altri assegni assimilabili*
- *immobili (terreni, edifici, appartamenti, ...)*

- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze)

T.U.I.R. – Articolo 6: I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

Detrazioni d'imposta

Sono istituti che mirano alla riduzione dell'imposta lorda da versare.

Si dividono in:

Detrazioni per lavoro dipendente

Detrazioni per familiari a carico

Detrazioni per famiglie numerose

Detrazioni per lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano ai dipendenti in misura proporzionale al reddito percepito e al periodo di lavoro svolto. La percentuale di detrazione è calcolata in base alle modalità stabilite dall'art. 13 del TUIR (D.P.R. 917/86).

Per determinare la detrazione spettante è necessario calcolare il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, ed operare come segue:

A) Reddito complessivo fino ad euro 8.000

Se il reddito complessivo non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di **euro 1.840** da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad **euro 690** per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a **tempo indeterminato**, ovvero ad **euro 1.380** per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a **tempo determinato**.

La detrazione va calcolata come segue:

$$\text{Detrazione} = 1.840 \times \text{N.Giorni Lav. Dip.} / 365$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato la detrazione spettante è pari ad **euro 690**.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato la detrazione spettante è pari ad **euro 1.380**.

Qualora venga percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, si può usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad **euro 1.380**.

B) Reddito complessivo superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1. **Quoziente = (15.000 - Reddito complessivo) / 7.000**
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.
2. **Detrazione spettante = [1.338 + (502 x Quoziente)] x N.Giorni Lav.Dip. / 365**

C) Reddito complessivo superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

La detrazione effettivamente spettante va così calcolata:

1. **Quoziente = (55.000 - Reddito complessivo) / 40.000**
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.
2. **Detrazione spettante = [1.338 x Quoziente x N.Giorni Lav.Dip.] / 365**
3. Per importi del Reddito complessivo superiori ad **euro 23.000** e non superiori ad **euro 28.000** la detrazione come sopra determinata va aumentata di un importo come descritto nella seguente tabella:

Detrazioni per familiari a carico

Ogni dipendente che abbia familiari a carico può ottenere mensilmente una detrazione d'imposta, calcolata, ai sensi dell'art. 12 del TUIR (DPR 917/86) in base al numero e alla tipologia dei familiari a carico, e al reddito percepito.

Sono considerati **familiari a carico** dal punto di vista fiscale:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;

i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle.

Per essere considerati a carico, tali familiari **devono disporre di un proprio reddito annuo non superiore a € 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni non spettano, neanche in parte, se durante l'anno il reddito del familiare ha superato tale limite, nel quale si comprendono anche l'eventuale reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, le borse di studio **non esenti** IRPEF, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Ai fini del calcolo del reddito massimo di € 2.840,51, sono **esclusi**, tra gli altri:

- le pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
- le pensioni sociali;
- le rendite INAIL;
- i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica fino a un massimo di € 7.500,00;
- le borse di studio esenti IRPEF;
- gli assegni di ricerca.

La legge di stabilità 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre scorso, ha importanti novità per le famiglie italiane con prole.

La legge ha aumentato **le detrazioni per i figli a carico** da 800 a 950 per i figli di età pari o superiore a 3 anni, da 900 a 1200 per quelli non età inferiore. Allo stesso tempo, l'importo per figli portatori di handicap passa dai 220 euro ai 400 euro.

In pratica, ai fini Irpef, il contribuente avrà una detrazione di **950 euro** per ciascun figlio che diventano 1.220 se in età inferiore ai 3 anni. Per le famiglie con più di 3 figli la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio.

La detrazione in fase di redazione di modello unico va ripartita nella misura del **50 per cento** per genitore, a meno che non sia assegnata al genitore col reddito più elevato.

Nei casi di separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta di diritto al **genitore affidatario**. Nel caso di affidamento congiunto la detrazione verrà ripartita, a meno di accordi diversi, in misura paritetica. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione figli compete a quest'ultimo per l'importo intero. In ultimo, in presenza di almeno **4 figli a carico**, ai genitori spetta un'ulteriore detrazione per importo di euro 1200.

La legge di stabilità pertanto attribuisce un valore forte al nucleo familiare e, in tempi di ristrettezze economiche e difficoltà ad immaginare di mettere su famiglia, fornisce un valido aiuto per le coppie. Tutte le informazioni sono disponibili su internet e presso gli sportelli dedicati presso gli uffici comunali.